



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2007 (20.12)
(OR. en)**

14982/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0130 (COD)**

**CODEC 1216
PE 358
INST 133**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 28-29 novembre 2007)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Jo LEINEN (PSE - DE), ha presentato a nome della Commissione per gli affari costituzionali una relazione contenente diciotto emendamenti (emendamenti 1-18). Vari gruppi politici ne hanno presentato altri diciassette (19-35).

Conformemente al disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, ha avuto luogo una serie di contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di giungere ad un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover procedere a una seconda lettura e alla conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. DIBATTITO

L'on. Manuel LOBO ANTUNES ha aperto il dibattito, svoltosi il 13 novembre 2007. Parlando a nome del Consiglio, ha ricordato gli obiettivi della proposta della Commissione e ha fatto riferimento al parere del Servizio giuridico del Consiglio e alla successiva decisione del Coreper di scindere la proposta. Sottolineato il fatto che la questione della base giuridica è piuttosto una questione di tecnica giuridica, ha assicurato che non è intenzione del Consiglio ostacolare la proposta. Ha inoltre presentato lo stato dei lavori sul fascicolo in sede di Consiglio e ha dichiarato che tra le tre istituzioni è stato raggiunto un ampio accordo sui due regolamenti. Ha infine invitato il Parlamento a rinviare la votazione prevista per il 15 novembre 2007 ribadendo l'importanza cruciale di adottarli entro la fine dell'anno.

Il Commissario WALLSTRÖM ha dichiarato che le attività dei partiti politici europei, insieme alla creazione di fondazioni politiche europee, sono parte integrante della costruzione di una vera sfera pubblica europea, in cui opinioni diverse potranno sfidarsi a vicenda e i cittadini potranno capire meglio le sfide in gioco e fare scelte informate. Il dibattito e la controversia politica fanno parte della democrazia. La sua speranza è che ciò contribuisca anche ad aumentare la partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo. Ha accolto favorevolmente la prospettiva di raggiungere un accordo in prima lettura entro la fine dell'anno. A suo avviso, la decisione di scindere la proposta della Commissione non incide in definitiva sulla sostanza, ma comporta una procedura legislativa distinta, più complessa e richiede il parere della Corte dei Conti (che si spera venga formulato tempestivamente). Il calendario è molto impegnativo e serrato.

Il relatore ha ricordato che il trattato di riforma è basato sull'idea della rappresentatività politica, secondo cui i partiti politici svolgono il ruolo principale, e ha inoltre posto l'accento sulla necessità di mobilitare l'elettorato per le elezioni al Parlamento europeo. Ha rilevato che la revisione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (rivelatasi un successo con la creazione di 10 partiti politici a livello europeo) è intesa ad introdurre maggiore flessibilità e ad espandere le strutture democratiche. Ha altresì rilevato che le fondazioni politiche si sono rivelate utili in molti Stati membri e ha sottolineato che, siccome l'agenda dei partiti politici risponde ad avvenimenti politici, bisognerebbe trattarle in modo distinto da qualsiasi altra associazione. Per quanto riguarda la base giuridica l'accento, a suo avviso, va posto sulla sostanza, benchè la decisione del Consiglio di scindere la proposta in due atti legislativi non sia positiva per la trasparenza. Era pertanto soddisfatto dell'ampio consenso registrato sulla sostanza della proposta.

A nome della Commissione per il controllo di bilancio l'on. Véronique MATHIEU (PPE/DE - FR) ha fatto presente che il parere della Commissione di cui fa parte è basato sui seguenti principi: rafforzare le competenze dei revisori interni ed esterni, stabilire una netta separazione tra le risorse finanziarie dei partiti politici e quelle delle fondazioni politiche e precisare le norme relative al finanziamento delle campagne per le elezioni europee. Ha espresso soddisfazione per il fatto che il Consiglio abbia accettato la regola del 25%. Ha infine dichiarato che la decisione di scindere la proposta non dovrebbe ostacolare la necessaria adozione dei regolamenti entro la fine dell'anno.

A nome del gruppo politico PPE/DE l'on. Ingo FRIEDRICH (PPE/DE - DE) ha pienamente approvato la proposta, affermando che la trasparenza sarebbe maggiore se le informazioni sul finanziamento dei partiti politici fossero pubblicate su Internet, e ha rilevato che gli aspetti positivi importanti della proposta sono la partecipazione dei partiti politici a livello europeo alle campagne per le elezioni al Parlamento europeo e la promozione delle fondazioni politiche, che diffonderanno la conoscenza dell'UE.

Intervenendo a nome del gruppo politico PSE, l'on. Richard CORBETT (PSE - UK) ha sostenuto la proposta, che costituisce a suo avviso un insieme pratico ed utile di adattamenti alla legislazione in vigore, aggiungendo che i partiti politici europei avranno la capacità di fare ricerca attraverso le rispettive fondazioni nonché la flessibilità di riportare fondi da un anno all'altro. Quanto alla questione della base giuridica ha affermato che la sostanza è più importante e che è meglio avere certezza giuridica piuttosto che dover in seguito far fronte a contestazioni dinanzi a un giudice. Ha inoltre sostenuto l'idea di cercare un accordo in prima lettura con il Consiglio rinviando la votazione. Ha infine dichiarato che i partiti politici europei sono importanti perchè hanno sottolineato il fatto che a livello di UE si stanno compiendo scelte politiche e che non è una questione di contrasto tra punti di vista nazionali (come spesso la presentano i media).

Esprimendosi a nome del gruppo politico ALDE/ADLE, l'on. Andrew DUFF (ALDE/ADLE - UK) ha dichiarato che un pensiero politico fertile è un ingrediente necessario di una democrazia parlamentare pluralistica e sarà stimolato dalla nascita delle fondazioni politiche. Ha inoltre affermato che, sebbene i partiti politici a livello europeo siano rivali potenziali dei partiti politici nazionali, "ultima cittadella difesa nell'interesse della sovranità nazionale", dovrebbero esserci interventi rapidi per sviluppare piattaforme a livello europeo che promuovano "politiche postnazionali che siano autentica espressione dei paradigmi del 21° secolo."

A nome del gruppo politico UEN l'on. Janusz WOJCIECHOWSKI (UEN - PL) ha appoggiato la relazione in quanto valida proposta di regolamentazione del finanziamento dei partiti politici a livello europeo. A suo avviso, tuttavia, bisognerebbe sollevare una questione più generale riguardo all'influenza del finanziamento dei partiti politici sulla qualità della democrazia a livello sia europeo che nazionale: pur essendo importanti, le finanze non dovrebbero essere decisive nella formazione della scena politica.

Secondo l'on. Andreas MÖLZER (ITS - AT), intervenuto a nome del gruppo politico ITS, la proposta non migliorerà la situazione dato che non porterà né a una democrazia più diretta, né a un maggior entusiasmo per l'UE. Inoltre, il finanziamento dei partiti politici dev'essere a suo avviso chiaro e trasparente e deve poter essere esaminato da revisori indipendenti.

L'on. Roger HELMER (NI - UK) ha dichiarato la relazione non riguarda la democrazia, bensì la propaganda e l'impiego delle imposte prelevate da cittadini riluttanti per far avanzare un progetto europeo per il quale essi nutrono crescente perplessità. Siccome poi nei vari Stati membri un'opinione pubblica comune necessaria per una democrazia rappresentativa non esiste, la democrazia a livello europeo è "una frode e una delusione". Ritene infine che riservando i fondi ai partiti paneuropei, il relatore ha esplicitamente escluso i partiti euroscettici che non chiedono lo status di "partito paneuropeo".

Nelle osservazioni finali l'on. LOBO ANTUNES ha contestato le dichiarazioni dell'on. Helmer sottolineando che, secondo la proposta, tutti i partiti politici possono beneficiare di finanziamenti. Nella speranza che la Corte dei Conti presenti rapidamente il suo parere, ha ribadito l'impegno della Presidenza portoghese ad adoperarsi affinché i due regolamenti siano adottati entro la fine del 2007.

La sig.ra WALLSTRÖM si è congratulata con la Presidenza portoghese e ha replicato all'on. Helmer affermando che lui è la prova tangibile di come funziona la democrazia europea per il fatto di essere stato accolto nel Parlamento europeo pur essendo contrario all'UE. Ha poi aggiunto che anche coloro che si oppongono all'UE svolgono un ruolo importante in Parlamento nell'ambito del dibattito politico europeo. Tutti i 10 partiti politici attualmente esistenti a livello europeo - ha inoltre sottolineato - hanno istituito fondazioni politiche che rappresentano una vastissima gamma di opinioni e programmi politici: a suo avviso, ciò stimolerà un dibattito diversificato sulle questioni politiche europee e contribuirà ad avvicinare l'Europa ai suoi cittadini.

III. VOTAZIONE

Nella votazione svoltasi il 29 novembre 2007 la plenaria ha adottato 21 emendamenti (emendamenti 2, 5-6, 9-11, 17-18 e 23-35). Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato nel quale le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o materiale dal simbolo "||".

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (COM(2007)0364 – C6-0202/2007 –2007/0130(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0364),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 191 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0202/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0412/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita il suo Ufficio di presidenza a esaminare in che modo un partito politico a livello europeo possa ottenere un periodo transitorio di tre mesi al fine di ricostituire il numero dei suoi membri se, nel corso dell'esercizio finanziario, tale numero è sceso al di sotto dei requisiti minimi previsti dal regolamento modificato;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 novembre 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 191,

vista la proposta della Commissione||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 *del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo*² prevede che il Parlamento europeo pubblichi una relazione sull'applicazione del regolamento e indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.
- (2) Nella sua risoluzione del 23 marzo 2006 *sui partiti politici europei*³, il Parlamento europeo ha concluso che alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 2004/2003 dovessero essere migliorati alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2003, **il tutto con l'obiettivo prioritario di migliorare la situazione relativa al finanziamento di tali partiti politici e delle fondazioni ad essi affiliate.**

¹ Posizione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007.

² GUL 297 del 15.11.2003, pag. 1.

³ GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 127.

- (3) Nel contesto del presente regolamento è opportuno introdurre disposizioni che prevedano il sostegno finanziario alle fondazioni politiche a livello europeo, in quanto le fondazioni politiche a livello europeo affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, segnatamente in termini di contributo al dibattito sulle politiche pubbliche europee e sull'integrazione europea, *oltreché* svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e opzioni politiche. ***Tale assistenza finanziaria figura nella sezione "Parlamento" del bilancio generale dell'Unione europea, come avviene per i partiti politici a livello europeo.***
- (4) Garantire la massima partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione *europea* rimane un obiettivo importante. A tale riguardo, le organizzazioni politiche giovanili possono svolgere un ruolo particolare, stimolando l'interesse dei giovani per il sistema politico dell'Unione *europea*, agevolandone la conoscenza concreta e incoraggiando attivamente la loro partecipazione al processo democratico a livello europeo.

■

- (5) Per **migliorare le** condizioni **per il** finanziamento dei partiti politici a livello europeo e per incoraggiare questi ultimi a realizzare un'adeguata programmazione finanziaria a lungo termine, è necessario modificare il livello minimo di cofinanziamento richiesto. **È opportuno prevedere lo stesso livello di cofinanziamento per le fondazioni politiche a livello europeo.**
- (6) Allo scopo di rafforzare e promuovere ulteriormente il carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno prevedere chiaramente che gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea possano essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei ■ candidati. ***I partiti politici a livello europeo operano nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, in particolare per mettere in risalto il carattere europeo di queste elezioni. In conformità dell'articolo 8 dell'Atto concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto¹, il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali. Il diritto nazionale si applica anche alle spese elettorali per le elezioni e i referendum nazionali,***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ ***Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1). Decisione modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).***

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è modificato come segue:

1) *all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:*

"4. "fondazioni politiche a livello europeo": enti o reti di enti dotati di personalità giuridica in uno Stato membro, affiliati ad un partito politico a livello europeo, che, attraverso le proprie attività, **nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali perseguiti dall'Unione europea**, sostengono ed integrano gli obiettivi di tale partito **a livello europeo**, svolgendo i seguenti compiti:

- attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sulle politiche pubbliche europee e sul processo di integrazione europea;
- **sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali** attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, azioni di formazione, conferenze, studi europei sui temi di cui sopra a cui partecipano i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizzazioni giovanili e rappresentanti della società civile;
- **sviluppo della cooperazione con enti dello stesso tipo al fine di promuovere la democrazia;**
- creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri soggetti interessati. ||

5. *"finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea": una sovvenzione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002¹.*

¹ *Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1)."*

2) *all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi, secondo e terzo, ||:*

"Una fondazione politica a livello europeo soddisfa le condizioni seguenti:

- a) è affiliata ad uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti ai sensi *del paragrafo 1 del presente articolo*, come certificato dal partito in questione;
- b) ha personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede. Tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale è affiliata;**
- c) rispetta, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto.

- d) *non persegue finalità di profitto;*
- e) *ha un consiglio d'amministrazione la cui composizione è equilibrata dal punto di vista geografico.*

Nel quadro del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, **in conformità del diritto nazionale**, le modalità specifiche delle loro relazioni, che devono prevedere un'adeguata separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall'altra.";

3) *all'articolo 4* || :

a) *il paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal testo seguente:*

"a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3;";

b) || sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6 e 7:

"4. Una fondazione politica a livello europeo può richiedere un finanziamento **a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo** tramite il partito politico a livello europeo al quale è affiliata.

5. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo sono ripartiti in base all'affiliazione di queste a un partito politico a livello europeo, conformemente || alle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Ai fondi ripartiti in questo modo si **applicano gli articoli 9 e 9 bis**.

6. I fondi destinati ad una fondazione politica a livello europeo **sono** utilizzati esclusivamente per finanziare le attività della fondazione stessa, di cui all'articolo 2, paragrafo 4, **e non possono in nessun caso essere utilizzati per finanziare campagne elettorali o referendarie**.

7. Nella valutazione delle domande di finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle fondazioni politiche a livello europeo.";

4) *all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:*

"4. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano, *mutatis mutandis*, alle fondazioni politiche a livello europeo.

5. Se, a livello europeo, un partito politico al quale la fondazione politica è affiliata perde il proprio status (di partito riconosciuto), la fondazione politica è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento.

6. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni di cui all'articolo 3, *comma 1*, lettera c), non siano più soddisfatte, la fondazione politica a livello europeo in questione è esclusa dal finanziamento previsto dal presente regolamento";

5) *l'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 6

Obblighi collegati al finanziamento

1. Un partito politico a livello europeo e una fondazione politica a livello europeo:

a) pubblicano annualmente le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all'attivo e al passivo;

- b) dichiarano le proprie fonti di finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 EUR *all'anno e per donatore*.

2. Essi non possono accettare:

- a) le donazioni anonime,
- b) le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo,
- c) le donazioni provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a titolo della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle regole che la disciplinano,
- d) le donazioni che superano 12 000 EUR all'anno e per donatore, provenienti da qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle imprese di cui alla lettera c), fatto salvo il disposto dei *paragrafi 3 e 4*.
- e) *le donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, ivi inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.*

3. I contributi a favore di un partito politico a livello europeo provenienti dai partiti politici nazionali affiliati **o da una persona fisica che sia membro di un partito politico a livello europeo** sono ammissibili. **I contributi a un partito politico a livello europeo provenienti da partiti politici nazionali o da una persona fisica** non possono superare il 40% del bilancio annuale di quest'ultimo.

4. I contributi a favore di una fondazione politica a livello europeo provenienti da fondazioni politiche nazionali affiliate e da partiti politici a livello europeo sono ammissibili. Essi non possono superare il 40% del bilancio annuale della fondazione in questione **e non possono derivare da fondi che un partito politico a livello europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.**

L'onere della prova incombe al partito politico a livello europeo interessato.”;

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

”Articolo 7

Divieto di finanziamento

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e in particolare dei partiti politici nazionali **o di candidati. Questi partiti politici nazionali e questi candidati** restano soggetti all'applicazione delle rispettive normative nazionali.

2. I fondi destinati alle fondazioni politiche a livello europeo a carico del bilancio generale dell'Unione europea **o di qualsiasi altra fonte** non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti **o di candidati** politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello nazionale.”;

7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Natura delle spese

Fatto salvo il finanziamento delle fondazioni politiche, gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per il sostegno tecnico, le riunioni, la ricerca, le manifestazioni transfrontaliere, gli studi, l'informazione e le pubblicazioni.

Le spese dei partiti politici a livello europeo possono inoltre comprendere campagne di finanziamento realizzate dai partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a cui essi partecipano come richiesto dall' articolo 3, lettera d). Ai sensi dell'articolo 7, tali stanziamenti non *finanziano direttamente* o *indirettamente* partiti politici nazionali o candidati.

Tali stanziamenti non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.

In conformità, tuttavia, dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il finanziamento e la limitazione delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel quadro delle elezioni al Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.";

8) l'articolo 9 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle fondazioni politiche a livello europeo sono determinati nel quadro della procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al regolamento || (||CE, Euratom) n. 1605/2002 || e le relative modalità di esecuzione applicabili al bilancio generale delle Comunità (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione¹).

Le procedure di esecuzione del presente regolamento sono fissate dall'ordinatore.";

||

¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La valutazione dei beni mobili e immobili e il loro ammortamento sono effettuati in conformità delle disposizioni applicabili alle istituzioni, come previsto all'articolo 133 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002."

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il controllo dei finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento è esercitato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Il controllo è effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di audit esterno e indipendente. La certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario pertinente".

I

9) è inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis

Trasparenza

Il Parlamento europeo pubblica congiuntamente, in una rubrica del suo sito internet creata ad hoc, i seguenti documenti:

- una relazione annuale recante una tabella degli importi versati a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo, per ogni esercizio finanziario per cui sono state erogate sovvenzioni;*
- la relazione del Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate, come previsto all'articolo 12;*
- le disposizioni di applicazione del presente regolamento;"*;

10) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. I finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare l'85% *dei costi* di un partito politico o di una fondazione *politica* a livello europeo *che siano ammissibili al finanziamento*. L'onere della prova spetta al partito politico a livello europeo interessato.";

11) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Valutazione

Entro il 15 febbraio 2011, il Parlamento europeo pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento."

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si applicano alle sovvenzioni concesse ai partiti politici a livello europeo a partire dall'esercizio finanziario 2008.

Per l'esercizio finanziario 2008, le domande di finanziamento di fondazioni politiche a livello europeo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2004/2003 riguardano esclusivamente i costi ammissibili sostenuti dopo il 1° settembre 2008.

Il partito politico a livello europeo che abbia debitamente presentato domanda di sovvenzione per il 2008 può, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare una domanda supplementare di finanziamento, basata sulle modifiche introdotte dal presente regolamento e, se del caso, una domanda di sovvenzione per la fondazione ad esso affiliata. Il Parlamento europeo approva le pertinenti misure di esecuzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il *presidente*

Per il Consiglio
Il *presidente*